

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 759)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

*approvato in prima deliberazione, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati
nella seduta del 9 giugno 1977 (V Stampati nn. 221, 679 e 1426)*

**d'iniziativa dei deputati POSTAL, PICCOLI, KESSLER, PISONI (221); de CARNERI,
BALLARDINI, CUFFARO, BARACETTI, MILANO DE PAOLI Vanda, MILLET (679);
RIZ (1426)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 giugno 1977*

**Norme costituzionali a favore del gruppo linguistico ladino
della provincia di Trento**

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico di cui al precedente articolo è sostituito dai seguenti commi:

« Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei tutti della provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto del precedente comma, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini delle predette località. Nelle stesse, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, nell'accesso al pubblico impiego ».

Art. 3.

Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali siti nei territori di cui al precedente articolo 2 può essere usata la lingua italiana e la lingua ladina.

Art. 4.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una commissione paritetica composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dello Stato, uno della regione Trentino-Alto Adige e due della provincia autonoma di Trento di cui uno designato previa consultazione delle organizzazioni ladine più rappresentative.